

RIFORMA AMMINISTRATIVA

MENSILE DELLA FEDERAZIONE FRA LE ASSOCIAZIONI ED I SINDACATI NAZIONALI DEI DIRIGENTI, VICEDIRIGENTI, FUNZIONARI,
PROFESSIONISTI E PENSIONATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Anno LXXII n. 6 GIUGNO 2021

Periodicità mensile
Dirstat c/cp n. 13880000

Direzione, Redazione, Amministrazione
dirstat@dirstat.it
www.dirstat.it



RICHIESTE AL GOVERNO

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEI DIRIGENTI MACROAREA 1, 2019-2021.
INTERVENTI LEGISLATIVI PROPEDEUTICI ALLE
TRATTATIVE CON L'ARAN.**

1. PREMESSA

Il 10 marzo 2020 si è chiuso il CCNL relativo alla tornata contrattuale 2016-2018, dopo oltre 10 anni di blocco contrattuale, rimosso, a seguito di sentenza del giudice costituzionale, che ha constatato il mancato rispetto dei termini di apertura dei rinnovi contrattuali nella Pubblica Amministrazione PRIVATIZZATA. Il danno economico per i dirigenti pubblici, per i 10 anni di "vacanza contrattuale", non è stato "ristorato". La piattaforma per il rinnovo contrattuale 2019-2021 (settore Ministeri e Agenzie Fiscali) ai sensi dell'art. 2 del C.C.N.L. 2016-2018, è stata inviata nei termini previsti, all'ARAN, da questa O.S., che per norma ne ha titolo.

2. TRATTAMENTI ECONOMICI E NORMATIVI

La Dirigenza pubblica NON PRIVATIZZATA – Prefetti, Diplomatici, Forze Armate, dipendenti della Camera, Senato e via dicendo - oltre ad aver chiuso puntualmente la tornata contrattuale 2019-2021, aveva già concluso nel 2017 il contratto 2016-2018, includendo in questo contratto gli automatismi retributivi (8 scatti biennali del 6% seguiti al termine da scatti biennali illimitati del 2,5%) e promozionali (passaggi di "livello" o avanzamenti di carriera) negati ai Dirigenti Privatizzati e a tutto il personale privatizzato. Si fa presente che, sinora soltanto gli aumenti biennali del 6% hanno prodotto un incremento di retribuzione di almeno il 40%, per la più fortunata categoria di dirigenti pubblici, NON PRIVATIZZATA: questa curva esponenziale continuerà ad incrementare gli stipendi.

Ovviamente questo beneficio è valido anche per alcuni dipendenti pubblici non privatizzati. Nel settore privato beneficiano di questi automatismi non soltanto i dirigenti, ma giustamente il personale dipendente: nel periodo 2016/2018, 21 CCNL su 34 prevedono l'istituto della promozionalità, alcuni addirittura al solo conseguimento di un titolo di studio superiore (edilizia). Per quanto concerne gli scatti di anzianità, nel mondo del lavoro privato è previsto questo automatismo in 31 CCNL su 34 (all. 1).

I citati automatismi si riscontrano anche nei contratti dei dipendenti del Parlamento nonostante le elevate retribuzioni in godimento (all.2) al pari di quelle dei dipendenti di altri organi costituzionali e NON, Banca d'Italia compresa: il contratto di queste categorie è stato rinnovato puntualmente alle scadenze, cioè 1 gennaio 2019.

Per evitare che si creino turbative all'ordinamento e disinteresse per il servizio, già nel breve periodo il Ministero della Difesa, ha in corso incontri Ministro-sindacati: per perequare il trattamento economico tra il personale civile e la componente militare, perché esiste un divario di oltre il 40% in favore di tutta la componente militare, considerata nei vari gradi gerarchici, dal generale al sergente che hanno un contratto intercategoriale.

3. SQUILIBRI PER LA TASSAZIONE IRPEF A DANNO DEI SOLI DIRIGENTI E DELLE ELEVATE PROFESSIONALITÀ: occorre un correttivo urgente in attesa della riforma generale dell'IRPEF come quello votato dal Parlamento a favore dei redditi superiori a 300.000 euro l'anno, che dal periodo di imposta 2017 non pagano più l'addizionale IRPEF del 3% sui redditi superiori a 300.000 euro (sono ricorrenti e ben noti i nominativi più in vista di questi raccomandati). Dalla seguente tabella si evince che le aliquote del 41% e 43% relative all'IRPEF, sono utilizzate soprattutto per i funzionari e i dirigenti: non si riportano le due aliquote iniziali del 23% e del 27% perché non utili alla presente trattazione. Fiscalmente da 75.001 euro annui lordi, sino al più ricco d'Italia con un patrimonio di 20,4 miliardi di euro all'anno, con conseguente reddito milionario, viene applicata la stessa aliquota del 43%, destinata anche ad un reddito netto di poco superiore a 3.000 euro netti mensili. Si tratta di una vera flat-tax esclusiva per i ricchi (quindi incostituzionale) considerando altresì che il 75% dei

contribuenti sconta in effetti un'aliquota reale **al di sotto del 15%**: si è parlato di aliquota reale, perché il reddito dichiarato viene diminuito, ai fini fiscali, per le detrazioni e le deduzioni dal reddito che assommano complessivamente a 102,6 miliardi di euro annui. I parlamentari beneficiano di norme particolari ai fini IRPEF e dodici milioni e seicentomila contribuenti non versano nemmeno 1 euro, per scarso reddito. Le conclusioni? Si deve aggiungere per completare quanto meno il discorso, che le citate categorie (41% e 43%) non beneficiano nemmeno dell'alleggerimento fiscale, per la detrazione dal reddito delle spese di produzione del reddito stesso, allorché **si superano i 50.001 euro annui lordi di retribuzione**.

Scaglioni Irpef 2018	Aliquota IRPEF 2018	Imposta ovuta
da 28.001 fino a 55.000 euro	38%	6.960 + 38% sul reddito che supera i 28.000 euro
da 55.001 fino 75.000	41%	17.220 + 41% sul reddito che supera i 55.000 euro
oltre 75.000 euro	43%	25.420 + 43% sul reddito che supera i 75.000 euro
N.B. da 55.001 euro non si ha più diritto alla detrazione delle spese di produzione del reddito, che diventa un balzello nascosto che aggrava l'aliquota di almeno 3 punti	+ 3 punti	

Più 3-4 punti di addizionali (regionali, provinciali, comunali) e una ulteriore addizionale di fatto del 3% per la mancata detrazione delle spese di produzione del reddito.

4. MALGOVERNO PER I MEDICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE

a) In attesa dell'avvio delle trattative per il rinnovo del contratto del personale dirigenziale dell'Area Funzioni centrali che comprende, dirigenti, professionisti, **nonché i medici del Ministero della Salute, dell'AIFA e figure professionali equiparate, chiediamo per i citati professionisti il riconoscimento dell'esclusività del rapporto di lavoro nel Ministero.**

b) Il riconoscimento di cui trattasi è avvenuto, da tempo, **per i medici del S.S.N. e professioni sanitarie analoghe, inquadrare nell'area dirigenziale "ope legis", oltre vent'anni or sono.** La radicazione sul territorio ed il contatto diffuso con i rappresentanti politici saranno stati sicuramente alla base della **citata iniziativa**, che rese possibile, l'inquadramento, dalla sera alla mattina, di circa

9.000 medici delle A.S.L., dalla carriera direttiva all'Area dirigenziale.

c) **Ciò posto è doveroso** precisare che la **Legge di Bilancio 30/12/2020 n. 178 con l'art. 1 comma 407** ha migliorato notevolmente **l'indennità per l'esclusività del rapporto, già riconosciuta ai medici e alla dirigenza sanitaria del S.S.N., con un aumento del 27% decorrente dall'1/1/2021.**

Tale concessione è stata giustificata dal miglioramento delle "prestazioni" durante la pandemia, quale ristoro (così si esprime la relazione) per il "rinnovato impegno".

Parole di elogio, riportate anche dal "Quotidiano Sanità.it" il 26.4.2021. Ci si domanda e domandiamo: si può in maniera così plateale non ricordarsi del personale medico del Ministero della Salute?

La Legge 11 gennaio 2018, n.3 all'art.17, 1° comma, aveva riconosciuto per i medici del Ministero della Salute e le relative professionalità sanitarie l'esclusività del rapporto di lavoro.

Tale legge con la finanziaria 30/12/2018 n. 145 con l'art. 1 comma 375 ha soppresso la concessione dell'esclusività del rapporto di lavoro e con il comma 376 ha ridotto lo stanziamento di 3 milioni e 900.000 euro, che è stato suddiviso con i medici dell'AIFA, che avevano subito le stesse sperequazioni. Anche la Ministra della Funzione Pubblica, **On.le Madia, nelle direttive per il contratto di lavoro della Macroarea 1, in cui sono inclusi i dirigenti di cui stiamo parlando (2016-2018, chiuso nel 2020!)** si era raccomandata all'ARAN, di omogeneizzare la parte economica e normativa dei soggetti di cui trattasi **con quelle previste per i medici e professioni sanitarie del S.S.N.. Era sottinteso che nelle more delle trattative – durate, si ripete, per oltre 4 anni – l'atto di indirizzo fosse stato "onorato" con il ripristino della norma "Lorenzin".**

L'unica omogeneizzazione, in negativo, **per i medici del Ministero della Salute, è quella del CCNL 2016-2018, contenuta nell'art. 54 che prevede per una ristretta categoria di medici ministeriali il ritorno all'anacronistico, poco funzionale e difficilmente disciplinabile orario di lavoro (38 ore settimanali), senza alcun "ristoro" corrispondente.**

d) **L'art. 3 della più volte citata legge 11 gennaio 2018 n. 3, si ripete, aveva riservato 3 milioni e 900.000 euro per sanare le sperequazioni subite dai medici del Ministero della Salute nel tempo.** Tale stanziamento come si è detto è servito poi a perequare giustamente anche i trattamenti economici dei Medici dell'AIFA, che avevano subito analoghe sperequazioni. Per il ripristino dello stanziamento iniziale, di fatto ridotto, **sono intervenute assicurazioni anche molteplici per le vie brevi. Occorre fare quanto meno una considerazione di carattere istituzionale, politico e morale. Nella stessa legge 30/12/2018 n. 145 con due commi ravvicinati il 375 e il 376 è stata soppressa la concessione di esclusività del rapporto di lavoro ed è stato ridotto lo stanziamento di cui più volte si è parlato di 3 milioni e 900.000 euro.** È doveroso segnalare altresì che i medici del Ministero della Salute

operanti nelle cosiddette zone di frontiera terrestri, marittime, aeree ed anche a bordo stesso di natanti e aeromobili, rappresenta una emergenza nell'emergenza dal momento che questa dirigenza, nonostante le numerose richieste, non ha ancora ottenuto nessuna copertura assicurativa di carattere particolare e tantomeno un riconoscimento per l'ulteriore impegno profuso. Moltissimi altri dipendenti Dirigenti e non, anche della macroarea 1 che hanno avuto il riconoscimento dell'esclusività del rapporto di lavoro, non hanno particolari meriti di impegno o di professionalità da far valere rispetto ai nostri segnalati; tanto per fare un esempio, gli esercenti della professione forense per gli Enti parastatali anch'essi appartenenti alla Macroarea 1 hanno ricevuto tale riconoscimento per via giudiziaria sin dal 16/04/2015 con sentenza 7776 della Suprema Corte di Cassazione.

5. DIRITTI UMANI E CIVILI

Completamente sconosciuti nel CCNL 2016-2018 relativo alla Dirigenza privatizzata ed anche nei contratti di comparto. Tali riconoscimenti sono ben presenti nei contratti per le categorie pubbliche non privatizzate. A parte la limitata e insufficiente concessione di talune particolari licenze o permessi, come ad esempio, nel caso del decesso per i parenti di primo grado, una vera e propria offesa soprattutto verso i defunti, per cui sono previsti tre giorni di assenza, compreso il viaggio (una norma chiaramente ostile e priva di spirito civile per non aggiungere altro). Altra norma mancante che manifesta chiaramente l'orientamento grossolano e di scarso buonsenso di parte pubblica è la mancata concessione di una licenza in caso di trasferimento riconosciuta invece ai dipendenti pubblici non privatizzati. Sono completamente assenti inoltre le concessioni di licenze o permessi straordinari nei seguenti casi come invece è previsto nel settore pubblico "doc":

Imminente pericolo di morte:

- (a) del coniuge;
- (b) dei genitori;
- (c) dei figli;
- (d) dei fratelli e delle sorelle;
- (e) dei suoceri;
- (f) del tutore, del suo coniuge e dei suoi figli;
- (g) del patrigno, della matrigna e dei figli di questi.

6. ISTITUTI CUI SI FRAPPONGONO PRETESTUOSI DINIEGHI: INDENNITÀ DI TRASFERIMENTO

Già durante le trattative per il contratto concluso per il 2016-2018 era stato chiesto inutilmente di superare il diniego della mancata concessione dell'indennità di trasferimento ai dipendenti delle Dogane, quando non risultano residenti, ma sono comunque domiciliati nelle località di nuova destinazione.

A tale scopo segnalammo che alcune Amministrazioni dello Stato, anche ad Ordinamento Militare hanno da tempo risolto la questione, sulla scorta di un parere del Consiglio

di Stato, che l'ARAN non ha ritenuto di poter inserire nel contratto: alle Dogane si continua pertanto a negare quello che è un diritto, altrove pacificamente accettato, sulla scorta di un parere del Consiglio di Stato, il n. 590 del 17/4/1984, che chiarisce che per residenza deve intendersi la dimora individuale (circolare 339/A/9808 A/2 del 26/6/2004) firmata dal Capo della Polizia, l'allora prefetto De Gennaro, soluzione ritenuta valida, come si è detto, in altre amministrazioni statali e regionali, in specie quelle militari. Purtroppo questo problema sinora - giugno 2021 - non è stato ancora risolto e il personale delle dogane è in grandissimo fermento, che non permette di lavorare serenamente.

7. DAL CONTRATTO 2016/2018 VANNO ELIMINATE LE ANACRONISTICHE E OFFENSIVE MULTE PECUNIARIE A CARICO DEI DIRIGENTI PER COMPORTAMENTI POCO ORTODOSI.

Coloro che hanno suggerito queste vessazioni, a cui l'ARAN ha voluto dare seguito, nonostante le decise prese di posizione di questa O.S., danno la reale percezione del baratro soprattutto morale in cui è sprofondata l'Amministrazione pubblica privatizzata causa principale questa per cui qualsiasi riforma non funzionerà.

Infatti, finché il legislatore opererà in questa logica, qualsiasi riforma sarà destinata al fallimento, perché dirigenti o non dirigenti il personale dipendente avrà la percezione della scarsa considerazione in cui viene tenuto. Si ringraziano le SS.LL. per la cortese attenzione e si inviano deferenti saluti.

(vedi allegati della lettera nel sito www.dirstat.it)

ALLEGATO 1 - AUTOMATISMI PROMOZIONALI

ALLEGATO 1 BIS - AUTOMATISMI RETRIBUTIVI

ALLEGATO 2 - RETRIBUZIONE DEI DIPENDENTI PARLAMENTARI

ALLEGATO 2 BIS - INDENNITÀ DI FUNZIONE

GIUGNO 2021

RIFORMA AMMINISTRATIVA

Mensile della Dirstat - Informativo - Politico-Sindacale

Direttore Responsabile: ARCANGELO D'AMBROSIO

Vicedirettore: FRANCA CANALA

Direttore Amministrativo: SERGIO DI DONNA

Coordinamento di redazione: Pietro Paolo Boiano -

Cataldo Bongermio - Francesco Bozzanca - Gianluigi

Nenna - Angelo Paone - Carla Pirone

Editore, Direzione, Redazione:

DIRSTAT presso Confedir - Via Ezio, 24 - 00192 Roma

sito: www.dirstat.it e-mail: dirstat@dirstat.it

Registrazione Tribunale di Roma n. 804 del 04 aprile 1949

Grafica: Franca Canala - Dirstat

Salvo accordi scritti presi con la Segreteria della Federazione la collaborazione a "Riforma Amministrativa" è a titolo gratuito. Le foto, le vignette e alcuni articoli sono stati in parte presi da internet e quindi vanno valutati di pubblico dominio

(Il Segretario Generale Dirstat - Dott. Arcangelo D'Ambrosio)

Questo numero è stato chiuso a GIUGNO 2021

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Lettera al Capo di Gabinetto**

Il Conservatore dei RR.II. è una figura storica che cumula in sé sapere giuridico e sapere amministrativo. Un tempo i Conservatori erano collocati in un ruolo separato rispetto a quello nel quale erano concentrati tutti gli altri funzionari appartenenti alle qualifiche apicali. Intervenne poi la legge di ristrutturazione dell'AF e il legislatore del 1991 provvide alla soppressione e/o all'accorpamento di svariate strutture e con esse scomparvero le figure che le dirigevano.

Rientrarono tra gli uffici soppressi le Conservatorie dei RR.II. ma a differenza di altri (per esempio le Intendenze di Finanza alle quali non sopravvissero gli Intendenti), mentre i servizi ipotecari furono accorpati a quelli catastali, non furono soppressi i Conservatori per la ragione che il Conservatore, pur avendo veste amministrativa, lega la propria appartenenza prevalentemente al campo civilistico tant'è che il Codice Civile lo colloca nel libro VI e gli affida la tutela dei diritti dei terzi. Tuttavia, giova qui ricordare che in sede di concreta applicazione della legge di ristrutturazione dell'A F la figura del Conservatore è stata considerata più come entità fisica mentre ne è risultato sminuito il profilo giuridico-amministrativo che è proprio di un funzionario di tanta levatura. Nel tempo sono stati apportati aggiustamenti e correttivi, ma ciò nonostante resta incerta la posizione del Conservatore, tanto è che permangono criticità gestionali di varia natura. Non si può prescindere da questa sorta di "diminutio capitis" del Conservatore laddove ad essa consegue pure la disparità di trattamento giuridico-economico che appare vistosa a seguito del nuovo assetto funzionale delineato dall'Agenzia delle Entrate. Il riferimento è alla istituzione delle P.O.E.R. che connotano le posizioni organizzative di elevata responsabilità distribuite in quattro fasce con il criterio dell'ordine decrescente. Sono state individuate solo 25 POER di IV^a fascia per i Conservatori - Capi Area SPI aventi sede in altrettanti città. La IV^a ed ultima fascia prevede un trattamento economico pari ad euro 16.000 che risulta dimezzato rispetto alla I^a fascia. Sembra evidente che ritoccando percentualmente le prime tre fasce ne sarebbe risultata impinguata la quarta, così da ridurre la sproporzione ora esistente e consentire che nel contenitore trovino posto tutti i Conservatori. Non manca lo spazio per opportuni ripensamenti se ad orientarli sarà il convincimento che non esistono Conservatori di serie inferiore ma esiste il Conservatore delineato dal codice civile. Il che vuol dire che il criterio di valutazione non può essere stabilito dall'ampiezza territoriale e quindi dalla quantità dei servizi erogati, ma deve tener conto della funzione del Conservatore che è unica sia nelle città metropolitane come nelle sedi di minori importanza. Ne va della dignità professionale del Conservatore che va salvaguardata soprattutto nell'interesse di un ramo peculiare dell'A.F. La DIRSTAT sempre attenta al buon andamento della PA, ma anche alla serenità degli addetti raccoglie il diffuso malcontento dei Conservatori e ne porta la delusione ed il disagio all'attenzione del sig. Ministro onde voglia riesaminare i criteri adottati apportandovi ogni possibile ed opportuno correttivo. Si resta in fiduciosa attesa e si ringrazia.

Segretario Generale Aggiunto Dirstat
Dr. Pietro Paolo Boiano



Sottoscritto al D.O.G. l'accordo sulla retribuzione di risultato per i Dirigenti di II fascia per gli anni 2017 – 2018 ed ipotesi anno 2019

(11 giugno 2018) - In data odierna è stato sottoscritto, in Videoconferenza con il Ministero della Giustizia, al cospetto del D.G. Lucio Bedetta e del Capo Dipartimento Barbara Fabbrini il definitivo accordo sulla definizione dei criteri per la corresponsione della retribuzione di risultato ai Dirigenti di II fascia in servizio negli Uffici Giudiziari Italiani per gli anni 2018-2019 già contrattati; si è provveduto altresì a discutere sull'ipotesi di accordo per l'anno 2019.

A seguito di tale sottoscrizione si possono definitivamente attribuire i fondi stanziati per gli anni 2018-2019. Si sono quindi definiti i criteri per la corresponsione dei fondi per l'anno 2019 che ammontano, al lordo ad € 4.627.000,00 ed € 3.486.212,00 netti, che saranno distribuiti a ciascun Dirigente in servizio nei suddetti anni che ha ricevuto la valutazione dall'apposita commissione, secondo l'allegata tabella:

Valutazione	Coefficiente
Eccellente	1,0
Ottimo	0,9
Distinto	0,7
Adeguito	0,5
Negativo/ Non Val.	0,0

Per i Dirigenti che nel corso dell'anno 2019 abbiano ricoperto incarichi di reggenza con positivi risultati verrà corrisposto un ulteriore importo pari al 20% della retribuzione di posizione prevista per l'incarico aggiuntivo commisurato con la durata dello stesso.

Con quest'ultimo accordo i Dirigenti di II Fascia in servizio presso gli Uffici Giudiziari Italiani usufruiranno delle somme loro assegnate, a titolo di retribuzione di risultato per gli anni 2017 - 2018 Sono state altresì definite le modalità per l'anno 2019 secondo i criteri riportati nella tabella.

In proposito non è stata attribuita alcuna valutazione negativa.

Seguiranno accordi sottoscritti.

Il Coordinatore Nazionale DIRSTAT/ Giustizia
Dr. Gianluigi NENNA